



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni provinciali **2009**



Presentazione e ammissione delle candidature

In allegato:

- disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
- elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature
- modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature
- Circoscrizione collegi uninominali Provincia di Pordenone

Sommario

Premessa	5
Documenti necessari per la presentazione delle candidature	6
Formazione delle candidature	6
1. Requisiti di elettorato passivo.....	6
2. Incandidabilità.....	6
3. Ineleggibilità.....	6
4. Altre cause ostative alla candidatura. Divieto di terzo mandato.....	6
5. Incompatibilità.....	6
6. Formazione dei gruppi dei candidati	7
Dichiarazione di presentazione delle candidature	7
7. Contrassegno del gruppo di candidati	7
8. Candidati.....	8
9. Sottoscrittori	8
10. Delegati del gruppo.....	9
Autenticazioni	9
11. Soggetti competenti.....	9
12. Modalità.....	10
Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature	11
13. Rinuncia alla candidatura	13
Presentazione delle candidature	15
14. Soggetti competenti.....	15
15. Termini.....	15
16. Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.....	15
Esame delle candidature da parte dell'Ufficio elettorale centrale e adempimenti successivi	16
17 Organo competente	16
18. Termini.....	16
19. Esame delle candidature	16
20. Decisioni finali dell'Ufficio e operazioni di sorteggio.....	19
21. Adempimenti successivi	20
Rappresentanti dei gruppi dei candidati.....	21
22. Designazione	21
23. Requisiti.....	21
24. Organici va direttala designazione	21
Turno di ballottaggio	23
25. Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale	23
Allegato A	
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.....	24
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13	
Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.....	30
Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21	
Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.....	31

Allegato B

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature.....32

Elenco dei documenti per l'eventuale turno di ballottaggio.....33

Allegato C

Modelli34

Appendice

Circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali del
Friuli Venezia Giulia52

PROVINCIA DI PORDENONE.....53

Premessa

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale concernenti la presentazione delle candidature e l'esame delle stesse da parte dell'Ufficio elettorale centrale.

La materia è disciplinata dalle leggi regionali 21 aprile 1999, n. 10, e 15 marzo 2001, n. 9. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina regionale continuano a trovare applicazione le disposizioni statali, in particolare la legge 8 marzo 1951, n. 122, il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81 (alcuni articoli di questa legge continuano a trovare applicazione in Regione in quanto richiamati con rinvio statico dalla normativa regionale) il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste, alla presente pubblicazione sono allegati:

- le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- l'elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature;
- i modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature;
- la circoscrizione dei collegi uninominali provinciali di Pordenone.

I modelli sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Documentazione elezioni 2009".

Documenti necessari per la presentazione delle candidature

Formazione delle candidature

- 1. Requisiti di elettorato passivo** Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia e consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.¹
- 2. Incandidabilità** Non possono candidarsi alla carica di presidente della provincia e consigliere provinciale coloro che hanno riportato condanne definitive o che hanno patteggiato la pena per determinati tipi di reato.² L'eventuale elezione di coloro che si trovano in una di tali condizioni di incandidabilità è nulla.
- 3. Ineleggibilità** La legge prevede poi una serie di cause di ineleggibilità nei confronti di particolari categorie di soggetti che in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale. I casi di ineleggibilità alla carica di presidente della provincia e consigliere provinciale sono elencati negli articoli 60, 61 e 67, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nei termini e con le modalità previste dalle medesime disposizioni.
- 4. Altre cause ostative alla candidatura. Divieto di terzo mandato** Oltre ai requisiti di elettorato passivo e alle cause di incandidabilità e ineleggibilità, vanno considerate le seguenti cause ostative alla candidatura:³
- nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia;
 - nessuno può accettare la candidatura a consigliere provinciale in più di un gruppo nella stessa provincia, né in più di due province qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno;
 - chi già ricopre la carica di consigliere in una provincia non può candidarsi alla medesima carica in altre province.
- Inoltre, chi ha ricoperto la carica di presidente della provincia per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica allo scadere del secondo mandato. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.⁴ Una giurisprudenza ormai costante annovera il c.d. "divieto di terzo mandato" fra le cause di incandidabilità o di ineleggibilità originaria e irremovibile che si realizza sin dalla presentazione della candidatura.
- 5. Incompatibilità** La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere provinciale di altra provincia.
- Nel caso in cui il medesimo soggetto si sia candidato contemporaneamente alla carica di consigliere in due province e sia stato eletto in entrambe, dovrà optare scegliendo in quale dei due enti esercitare il mandato.⁵

¹ Articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato in allegato.

² Articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, riportato in allegato.

³ Articolo 56 del decreto legislativo 267/2000, riportato in allegato.

⁴ Articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, riportato in allegato.

⁵ Articolo 57 del decreto legislativo 267/2000, riportato in allegato. Nel caso di mancata opzione, il candidato rimane eletto nel consiglio provinciale in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

La legge prevede inoltre una serie di cause incompatibilità con le cariche di presidente della provincia e consigliere provinciale, che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente locale. Queste cause non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.⁶

Le candidature per l'elezione del consiglio provinciale vanno presentate per gruppi di candidati contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto.⁷ La candidatura per l'elezione diretta del presidente della provincia è invece unica per l'intero territorio provinciale.⁸

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.⁹ Al fine di facilitare il compito dei presentatori dei gruppi per la Provincia di Pordenone, si tenga presente il seguente prospetto:

ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA	
		MINIMO	MASSIMO
286.198	24	8	24

La legge prevede che un candidato può presentarsi in più di un collegio, sino ad un massimo di tre.¹⁰ Tuttavia, la presentazione dello stesso candidato in più di un collegio è influente ai fini del raggiungimento del numero minimo di candidati richiesto dalla legge per la costituzione del gruppo. In sostanza, la legge, riferendosi ai **candidati** e non alle **candidature**, vuole che il numero minimo di candidati sia raggiunto con la presentazione di un numero di persone pari ad un terzo di quello dei seggi di consigliere assegnati alla provincia. Se, quindi, un gruppo è costituito da un numero di candidati (persone fisiche) inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, è influente, ai fini della validità della costituzione del gruppo, che alcuni candidati si siano presentati in più di un collegio.

Dichiarazione di presentazione delle candidature

Il procedimento per la presentazione delle candidature per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale prevede la consegna alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale della dichiarazione di presentazione delle candidature e dei relativi allegati.¹¹

⁶ Articolo 63 del decreto legislativo 267/2000, riportato in allegato. Altre cause di incompatibilità sono previste dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, articolo 1, commi 40 e 41, riportati in allegato.

⁷ Articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/2001 e articolo 14, terzo comma, della legge 122/1951.

⁸ Articolo 2, comma 1, della legge regionale 10/1999.

⁹ Articolo 14, secondo comma, della legge 122/1951.

¹⁰ Articolo 14, terzo comma, legge 122/1951.

¹¹ Articolo 14, sesto comma, della legge 122/1951.

6. Formazione dei gruppi dei candidati

La dichiarazione di presentazione delle candidature ¹² deve contenere gli elementi essenziali indicati nei paragrafi che seguono.

7. Contrassegno del gruppo di candidati

Il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori che lo contraddistinguono.

La descrizione del contrassegno deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) nell'atto principale, mentre può essere sintetica nell'atto separato e nella restante documentazione.

8. Candidati

Per ciascun candidato alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita.

Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre, deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale lo stesso viene presentato. ¹³ La legge prevede che ciascun gruppo può designare un solo candidato per collegio.

I candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

9. Sottoscrittori

La dichiarazione di presentazione delle candidature, pena la sua invalidità, deve essere sottoscritta: ¹⁴

- **da almeno 200 e da non più di 400 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;
- **da almeno 350 e da non più di 700 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- **da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti.

Al fine di facilitare il compito dei presentatori dei gruppi per la Provincia di Pordenone, si tenga presente il seguente prospetto:

ABITANTI	NUMERO SOTTOSCRITTORI	
	MINIMO	MASSIMO
286.198	350	700

Per ciascun sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Gli elettori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. La dichiarazione è allegata agli atti di presentazione delle candidature. ¹⁵

Le firme dei sottoscrittori possono essere raccolte anche su fogli separati (allegato n. 1-bis), da unire all'atto principale (allegato n. 1). In questo caso è necessario che in ciascun foglio separato sia riportato il nominativo del candidato alla carica

¹² Si vedano i modelli di cui agli allegati nn. 1 (Atto principale) e 1-bis (Atto separato).

¹³ Articolo 14, terzo comma, della legge 122/1951.

¹⁴ Articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2001.

¹⁵ Articolo 32, quarto comma, del d.P.R. 570/1960.

di presidente della provincia, nonché il gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale ed il relativo contrassegno.

Non può essere sottoscritta più di una dichiarazione di presentazione delle candidature, sotto pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000.¹⁶

Il candidato di un determinato gruppo può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un altro gruppo; non può invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione del proprio gruppo, considerata l'incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura. Le eventuali sottoscrizioni appartenenti ai candidati presenti nel medesimo gruppo devono, pertanto, ritenersi come non apposte.

Nella dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere indicati i delegati del gruppo, incaricati sia di assistere alle operazioni di sorteggio e di designare i rappresentanti del gruppo presso ciascun Ufficio elettorale di sezione, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale,¹⁷ sia di dichiarare il collegamento del gruppo con il candidato alla carica di presidente della provincia.¹⁸

I delegati di un gruppo non possono essere anche delegati di un altro gruppo, anche se i gruppi in questione sono collegati allo stesso candidato presidente della provincia.

Nel caso in cui nella dichiarazione di presentazione non venga indicato quale sia il delegato effettivo e quale quello supplente, per la validità delle dichiarazioni rese in nome del gruppo vale il principio di cui all'articolo 1716 del Codice civile in materia di contratto di mandato, secondo il quale *"se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare"*.¹⁹ Pertanto, ad esempio, la dichiarazione di collegamento può essere validamente resa indifferentemente da uno dei due delegati.

In caso di contemporaneità di elezioni comunali e provinciali è consentita la designazione delle stesse persone quali delegati della lista per le elezioni del consiglio comunale e del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale.

10. Delegati del gruppo

Autenticazioni

Le sottoscrizioni dei gruppi e degli altri documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere autenticate da uno dei seguenti pubblici ufficiali:²⁰

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;²¹
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;

11. Soggetti competenti

¹⁶ Articoli 32, quinto comma, e 93, secondo comma, del d.P.R. 570/1960.

¹⁷ Articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951.

¹⁸ Articolo 2, commi 3 e 9, della legge regionale 10/1999.

¹⁹ Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 1996, n. 731.

²⁰ Articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

²¹ Questa disposizione deve essere interpretata nell'accezione più ampia, comprensiva di tutti gli organi di giustizia (civile, penale o amministrativa) denominati con lo stesso termine. (T.A.R. Toscana – II Sezione, 24 maggio 2004, n. 1562).

- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;²²
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;²²
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

12. Modalità

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive e deve essere effettuata con le seguenti modalità:²³

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia,²⁴ oppure per conoscenza personale.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature.²⁵

I pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Tali funzionari, nel territorio di competenza, possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive liste di candidati relative alle elezioni di altro comune, i quali naturalmente devono essere elettori del comune interessato alle elezioni. Ad esempio, gli elettori del comune A possono far autenticare la propria firma anche da un funzionario (o consigliere comunale) del comune B, purché tale operazione venga svolta nel territorio del comune B.

I consiglieri comunali e provinciali possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni ed indipendentemente dal tipo di elezioni per le quali vengono raccolte le sottoscrizioni.

L'amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

²² Sembra superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare soltanto i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale.

²³ Articolo 1, comma 1, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

²⁴ Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore documenti non muniti di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

²⁵ Articolo 14, comma 3, della legge 53/1990.

Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti:²⁶

a) certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della provincia

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo, doloso o colposo, da parte del sindaco, il prefetto²⁷ invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati;²⁸

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia²⁹

Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare:

- di accettare la candidatura;
- il collegamento con uno o più gruppi presentati per l'elezione del consiglio provinciale;
- di non avere accettato la candidatura a presidente in altra provincia;
- di non ricoprire già la carica di presidente in altra provincia;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
- di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

La dichiarazione di collegamento con i gruppi ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati dei gruppi interessati.³⁰ La dichiarazione di convergenza, se mancante, non è desumibile da altri atti;³¹

c) dichiarazione di accettazione della candidatura dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:

- di accettare la candidatura;
- di non avere accettato la candidatura in altri gruppi della stessa provincia;
- di non ricoprire già la carica di consigliere in altra provincia;

²⁶ Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi Parere del Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232). In particolare, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del citato d.P.R. (non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del citato d.P.R.;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo d.P.R.;
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

²⁷ Si veda in proposito l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ai sensi del quale viene conservato in capo agli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare ed elettorale.

²⁸ Articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 267/2000.

²⁹ Si vedano i modelli di cui agli allegati nn. 2 e 3

³⁰ Articoli 3-bis, comma 2, e 5, comma 2, della legge regionale 14/1995.

³¹ Consiglio di Stato, V Sezione, 25 gennaio 2005, n. 150, che conferma Tar Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 2003, n. 693.

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.

La dichiarazione deve inoltre indicare il collegio uninominale provinciale per il quale viene accettata la candidatura alla carica di consigliere. Nel caso in cui un candidato venga presentato in più di un collegio, l'accettazione della candidatura può essere effettuata con un'unica dichiarazione.

Le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono sottoscritte, rispettivamente, dal candidato alla carica di presidente della provincia e dai candidati alla carica di consigliere provinciale con firma autenticata dai soggetti e nei modi già indicati. Tale autentica può essere effettuata anche da un soggetto che sia candidato nello stesso gruppo. Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

Ai fini dell'ammissione del gruppo non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori.³²

La mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale non comporta l'esclusione del gruppo, ma solo la cancellazione del singolo candidato dal gruppo.

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;³³

d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati vale quanto già detto in relazione ai certificati dei sottoscrittori;

e) dichiarazione di collegamento resa dai delegati del gruppo³⁴

Per quanto riguarda tale dichiarazione e la convergenza con l'analoga dichiarazione resa dai candidati alla carica di presidente, vale quanto già detto alla lettera **b**).

La dichiarazione è sottoscritta dal delegato del gruppo e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**";

f) contrassegno del gruppo

Il contrassegno deve essere disegnato su carta lucida o stampato in modalità CMYK nel diametro di cm. 10. Il contrassegno deve essere presentato in triplice esemplare, può essere anche figurato e viene riprodotto sul manifesto delle candidature e sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.

Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circonscritte dal cerchio; inoltre, è necessario che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

I contrassegni non devono essere identici o facilmente confondibili con quelli di altri gruppi già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici. Non possono essere usati, da parte di soggetti non autorizzati, contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. Infine, è vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;³⁵

³² Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Consiglio di Stato, V Sezione, 15 aprile 2004, n. 2152.

³³ Articolo 87-bis del d.P.R. 570/1960.

³⁴ Si veda il modello di cui all'allegato n. 4.

³⁵ Articolo 33 del d.P.R. 570/1960.

g) autorizzazione all'utilizzo del contrassegno

I gruppi possono essere contraddistinti con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In tal caso, alla dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione³⁶, attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso, sottoscritta:³⁷

- dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali;
- da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra con mandato autenticato da notaio;

h) programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa

La legge non prevede che il programma amministrativo sia sottoscritto in quanto non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici. Inoltre, dato che le norme non richiedono un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale un programma del tutto generico e privo di riferimenti alla consultazione elettorale.³⁸

Nel caso in cui più gruppi siano collegati con lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo.

Il programma è affisso all'albo pretorio della provincia.³⁹

Se lo statuto della provincia lo prevede, deve essere presentato anche un bilancio preventivo delle spese elettorali, da rendere pubblico mediante affissione all'albo pretorio della provincia.⁴⁰

Nessuna norma disciplina il caso in cui un candidato alla carica di consigliere provinciale decida di rinunciare alla candidatura appena accettata. In assenza di una specifica previsione normativa, la giurisprudenza⁴¹ ha elaborato alcuni principi applicabili a questa fattispecie.

In primo luogo, occorre chiarire che l'accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può sempre rinunciare; in linea di principio, si deve ritenere che il candidato incluso in un determinato gruppo possa sempre rinunciare alla candidatura. Tuttavia, affinché il principio della libertà alla rinuncia sia conciliabile con quello della tutela degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento elettorale, la rinuncia alla candidatura produce effetti sulla composizione dei gruppi dei candidati solo se presentata negli stessi termini e con le stesse modalità stabiliti per la presentazione delle candidature.

13. Rinuncia alla candidatura

³⁶ Si veda il modello di cui all'allegato n. 5.

³⁷ Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993. Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

³⁸ Consiglio di Stato, V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688.

³⁹ Articolo 3, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Tuttavia, la mancata affissione del programma amministrativo non costituisce di per sé motivo di nullità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato, V Sezione, 17 settembre 1996, n. 1141).

⁴⁰ Articolo 30 della legge 81/1993.

⁴¹ Consiglio di Stato, V Sezione, 1 ottobre 1998, n. 1384.

L'atto di rinuncia deve, quindi, pervenire entro il termine finale previsto dalla legge per la presentazione e l'esame delle candidature e nelle stesse forme (dichiarazione autentica del candidato che rinuncia, unita alla dichiarazione di presentazione del gruppo nel quale egli è compreso).

Ne consegue che, scaduti i termini di presentazione delle candidature, non vi è più possibilità di rinunciare alla candidatura. Il candidato può astenersi semplicemente dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all'eventuale elezione.

In ogni caso, se in conseguenza alla rinuncia di un candidato si intendono inserire nuovi nominativi all'interno del gruppo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata.

Presentazione delle candidature

La presentazione – intesa come “materiale” consegna all'organo competente – delle candidature, con i relativi allegati, viene effettuata presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.⁴² Nel silenzio della legge, la presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati del gruppo o da un altro soggetto scelto liberamente. Dato che la legge non disciplina compiutamente la figura del “presentatore” del gruppo, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente depositano le candidature.⁴³

La presentazione è effettuata **dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.**

La segreteria dell'Ufficio elettorale centrale rilascia, per ogni gruppo di candidati depositato, una ricevuta nella quale sono indicati il giorno e l'ora del deposito e l'elenco di tutti gli atti depositati.

La segreteria dell'Ufficio non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. È, tuttavia, necessario indicare le irregolarità riscontrate.

In caso di presentazione tardiva fa fede l'ora indicata nella ricevuta rilasciata ai presentatori. La segreteria prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire all'Ufficio di comunicare i propri provvedimenti.

14. Soggetti competenti

15. Termini

16. Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale

⁴² Articolo 14, sesto comma, della legge 122/1951.

⁴³ Consiglio di Stato, Sezione V, 4 febbraio 1997, n. 138.

Esame delle candidature da parte dell'Ufficio elettorale centrale e adempimenti successivi

17. Organo competente Organo competente all'esame ed all'ammissione delle candidature è la Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo della provincia, che si costituisce in Ufficio elettorale centrale.⁴⁴ L'Ufficio è composto da cinque magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello o del tribunale, entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Un cancelliere viene designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Anche se la legge nulla prevede in proposito, il presidente della Corte d'appello o del tribunale, a suo giudizio, può nominare dei supplenti per la sostituzione dei titolari in caso di assenza o di impedimento.

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene, analogamente a quanto previsto per le commissioni elettorali circondariali, che sussista l'obbligo di astensione per il componente l'Ufficio che deve valutare l'ammissibilità del gruppo che lui stesso ha sottoscritto.⁴⁵

18. Termini Le operazioni devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.**⁴⁶ Al fine di assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che l'Ufficio adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono depositate.

19. Esame delle candidature L'esame delle candidature consiste nelle seguenti operazioni:⁴⁷

a) controllo della data e dell'ora di presentazione

L'Ufficio controlla che la presentazione delle candidature sia avvenuta entro il termine previsto (ore 12.00 del ventinovesimo giorno precedente la data della votazione). Se le candidature sono state presentate oltre il termine, le dichiara non valide.

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto (ad esempio, il ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del malfunzionamento dei macchinari) non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista;⁴⁸

b) controllo della dichiarazione di presentazione

L'Ufficio controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale ed in quelli separati, il contrassegno del gruppo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere, nonché dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi essenziali viene esclusa.⁴⁹

⁴⁴ Articolo 13 della legge 122/1951.

⁴⁵ Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Tar Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537. Secondo la citata giurisprudenza, l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente della Commissione deve valutare l'ammissibilità della lista che ha sottoscritto, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

⁴⁶ Articolo 33 del d.P.R. 570/1960.

⁴⁷ Articolo 33 del d.P.R. 570/1960.

⁴⁸ Consiglio di Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297.

⁴⁹ Il Tar Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582 ha ritenuto legittima la decisione di una Sottocommissione elettorale circondariale di esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state

La necessità che tutti i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati non deriva da un eccessivo rigore formale, ma risponde invece all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato;⁵⁰

c) controllo delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali

L'Ufficio controlla:

- 1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
- 2) che le firme siano regolarmente autenticate;
- 3) che siano stati presentati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della provincia.

L'Ufficio depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore di un comune della provincia. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più gruppi, l'Ufficio ritiene valida solo la sottoscrizione per il gruppo presentato per primo.⁵¹

Se, compiute tali verifiche, il gruppo risulta presentato da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, viene escluso. Il gruppo viene escluso anche quando il numero dei sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto dalla legge.

Per quanto riguarda i certificati elettorali dei sottoscrittori, va precisato che la presentazione degli stessi oltre il termine prescritto, quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o fatto di terzi (ad esempio, ritardata consegna dei certificati da parte del comune), non può portare all'automatica esclusione della lista.⁵²

Si consideri, inoltre, che i certificati possono essere consegnati alla segreteria dell'Ufficio anche oltre il termine ultimo di presentazione purché ciò avvenga entro il ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, giorno in cui l'Ufficio torna a riunirsi per esaminare le questioni controverse e decidere sui nuovi documenti presentati;⁵³

d) esame del gruppo e dei singoli candidati

L'Ufficio effettua i seguenti controlli:

1) numero dei candidati

accerta che il gruppo abbia un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere.

In proposito si tenga presente quanto detto al paragrafo 1: se un gruppo

apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati. Nel caso di specie, dato il carattere essenziale degli elementi mancanti, la Sottocommissione non ha compiuto alcun accertamento ulteriore, né ha consentito alcuna integrazione documentale.

⁵⁰ Si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, V sezione, 22 febbraio 2001, n. 1008; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 gennaio 2005, n. 187; Consiglio di Stato, V Sezione, 3 marzo 2005, n. 835; Consiglio di Stato, V Sezione, 4 marzo 2005, n. 856; Consiglio di Stato, V Sezione, 23 settembre 2005, n. 5011; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 novembre 2008, n. 5911.

⁵¹ Tar Friuli Venezia Giulia, 16 dicembre 1993, n. 605.

⁵² Consiglio di Stato, V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505; Cons. Giust. Amm., 6 agosto 2002, n. 510.

⁵³ Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 novembre 1999, n. 23. Si veda, inoltre, la circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22.

è costituito da un numero di candidati (persone fisiche) inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, è ininfluente, ai fini della validità della costituzione del gruppo, che alcuni candidati si siano presentati in più di un collegio.

Se i candidati sono in numero inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, il gruppo viene escluso;

2) **controllo del numero delle candidature per ogni singolo candidato**

controlla se nel gruppo sono compresi candidati presentati in più di tre collegi.

Se tale ipotesi si verifica, l'Ufficio elimina le candidature per quei collegi che sono stati indicati per ultimi a favore dello stesso candidato;

3) **dichiarazioni di accettazione delle candidature**

verifica se i candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, contenente l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000. Nella dichiarazione di accettazione i candidati alla carica di presidente devono inoltre dichiarare di non aver accettato analoga candidatura in altra provincia.⁵⁴

I candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal citato articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, o per i quali manchi o sia incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione, vengono cancellati dal gruppo.

La dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative alla candidatura – oltre a essere espressamente contemplata dall'articolo 32 del d.P.R. 570/1960 – richiama dei requisiti che devono essere posseduti dal candidato al momento stesso della presentazione della propria candidatura. Al contrario, l'attestazione di non essere stato eletto consigliere in altra provincia è rilevante solo ai fini del successivo procedimento di convalida degli eletti.⁵⁵

L'Ufficio verifica inoltre la dichiarazione resa dal candidato alla carica di presidente circa il mancato superamento del numero massimo di mandati previsto dalla legge, che, analogamente a quella relativa all'inesistenza delle cause ostative ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, costituisce una causa di incandidabilità che si realizza sin dalla presentazione della candidatura;⁵⁶

4) **dichiarazioni di collegamento**

verifica, inoltre, l'esistenza della reciproca dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di presidente della provincia e dei delegati dei gruppi collegati;⁵⁷ la mancanza della dichiarazione di convergenza comporta la ricusazione del gruppo;

5) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscri-

⁵⁴ Articolo 3, comma 3, della legge 81/1993.

⁵⁵ Consiglio di Stato, V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574 e Tar Puglia, I Sezione, 8 agosto 2000, n. 3486.

⁵⁶ Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 giugno 2008, n. 2765, Cassazione, Sezione I, 12 febbraio 2008, n. 3383.

⁵⁷ Articolo 2, comma 3, della legge regionale 10/1999.

zione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati privi di tali requisiti, o per i quali non è stata presentata la prescritta documentazione, sono cancellati dal gruppo;

6) confronto dei nomi dei candidati dei vari gruppi

confronta i nomi dei candidati dei vari gruppi al fine di cancellare i candidati compresi in altro gruppo già presentato.

Il gruppo viene escluso se, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6), il numero dei candidati risulta inferiore a quello minimo prescritto;

e) esame dei contrassegni

L'Ufficio ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altro gruppo già presentato nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, l'Ufficio deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio.⁵⁸ Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, l'Ufficio, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali;⁵⁹
- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio ne dà notizia ai delegati del gruppo, invitandoli a presentare un nuovo contrassegno entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dall'Ufficio.⁶⁰

Quando la documentazione è regolare, l'Ufficio ammette il gruppo presentato entro il giorno successivo a quello della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature; viceversa, l'Ufficio si riunisce nuovamente entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione per sentire eventualmente i delegati dei gruppi, decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature, per ammettere nuovi documenti e nuovi contrassegni e per deliberare sulle modifiche effettuate.⁶¹

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, o se non viene presentata l'attestazione di cui alla precedente lettera e), punto 2), il gruppo viene escluso.

Dopo essersi pronunciato definitivamente sull'ammissione di tutti i gruppi presentati, l'Ufficio effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di presidente della provincia e ai gruppi ammessi.

20. Decisioni finali dell'Ufficio e operazioni di sorteggio

⁵⁸ Consiglio di Stato, V sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e Tar Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463.

⁵⁹ Tar Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75.

⁶⁰ Articolo 33, terzo comma, del d.P.R. 570/1960.

⁶¹ La norma non precisa un orario per la nuova riunione dell'Ufficio; tuttavia, è opportuno che questa avvenga evitando le prime ore del mattino, per consentire ai delegati del gruppo di acquisire gli eventuali documenti integrativi presso le pubbliche amministrazioni nei normali orari d'ufficio.

L'Ufficio innanzi tutto sorteggia i candidati alla carica di presidente. Successivamente, qualora il candidato alla carica di presidente sia collegato a un solo gruppo lo stesso segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato; nel caso invece in cui il candidato alla carica di presidente sia collegato a più gruppi, a ciascun gruppo viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno della coalizione di gruppi.⁶²

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di presidente sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

21. Adempimenti successivi

Dopo aver compiuto le operazioni sopra descritte, l'Ufficio elettorale centrale:

- a) procede, per mezzo del Servizio elettorale della Regione, alla stampa, per ciascun collegio uninominale provinciale, del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati, con i rispettivi contrassegni e secondo il numero d'ordine risultato dal sorteggio; il manifesto è inviato ai sindaci dei comuni dei singoli collegi della provincia per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione;⁶³
- b) trasmette al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione, i contrassegni dei gruppi nonché il verbale di ammissione dei gruppi ed il verbale relativo al sorteggio.⁶⁴

Qualora in un collegio un gruppo non abbia presentato il candidato alla carica di consigliere provinciale, sul manifesto e sulle schede di votazione viene riprodotto soltanto il contrassegno del gruppo con il quale il candidato alla carica di presidente della provincia è collegato;

- c) comunica, per ciascun collegio uninominale provinciale, ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, le candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale;⁶⁵
- d) comunica, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, ai sindaci dei comuni della provincia, l'elenco dei delegati di ciascun gruppo di candidati.⁶⁶ Analoga comunicazione deve essere fatta agli Uffici elettorali circoscrizionali, ai fini delle designazioni, presso tali uffici, dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.⁶⁷

Dato che l'errata indicazione delle generalità dei candidati nel manifesto delle candidature e nelle schede di votazione può comportare l'irregolarità della consultazione, è necessario che nelle comunicazioni dell'Ufficio la trascrizione dei nominativi dei candidati sia effettuata con la massima attenzione, sulla base dei documenti presentati.

⁶² Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

⁶³ Articolo 17, primo comma, n. 1, della legge 122/1951.

⁶⁴ Articolo 17, primo comma, n. 2, della legge 122/1951.

⁶⁵ Articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

⁶⁶ Articolo 35 del d.P.R. 570/1960.

⁶⁷ Articoli 14 e 18 della legge 122/1951.

Rappresentanti dei gruppi dei candidati

I delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature possono designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, i rappresentanti del gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale.⁶⁸

Alle designazioni possono provvedere anche persone espressamente autorizzate dai delegati. L'autorizzazione deve essere rilasciata con dichiarazione scritta, autenticata da notaio.⁶⁹ In questo caso le persone autorizzate devono esibire tale autorizzazione al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti.

L'indicazione dei rappresentanti è facoltativa, in quanto effettuata nell'interesse del gruppo. Il loro compito è, infatti, quello di tutelare gli interessi dei rispettivi gruppi contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali e non fanno parte integrante degli uffici di sezione; a questo fine, assistono alle operazioni degli uffici di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi è effettuata con dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati è autenticata dai soggetti e nei modi già indicati.

Benché la legge nulla preveda in proposito, possono essere designati per ciascun Ufficio un rappresentante effettivo e uno supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

Poiché le designazioni dei rappresentanti dei gruppi presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate ai presidenti degli uffici, è preferibile che le stesse vengano redatte in tanti atti quante sono le sezioni.

I rappresentanti dei gruppi devono essere elettori di un comune della provincia.⁷⁰

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante. Anche un candidato può rivestire il ruolo di rappresentante e, in base alla prassi e alla giurisprudenza, anche i suoi congiunti.

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni provinciali e comunali, è consentito designare rappresentante lo stesso elettore per tutte le consultazioni. In questo caso è necessario tener conto della circoscrizione elettorale di appartenenza, considerato che per le elezioni provinciali e comunali i rappresentanti devono essere elettori rispettivamente della circoscrizione elettorale, della provincia e del comune.⁷¹

La designazione dei rappresentanti dei gruppi **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata:⁷²

a) **al segretario del comune**, entro il giovedì precedente il giorno della votazio-

22. Designazione

23. Requisiti

24. Organi cui va diretta la designazione

⁶⁸ Articolo 14 della legge 122/1951.

⁶⁹ Articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951.

⁷⁰ Articolo 16, comma 2, della legge 53/1990.

⁷¹ Articolo 16, comma 2, della legge 53/1990.

⁷² Articolo 35 del d.P.R. 570/1960.

ne.⁷³ Il segretario controlla la regolarità delle designazioni, accertando che le stesse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio elettorale centrale ha trasmesso al sindaco e le invia ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, prima dell'insediamento dell'ufficio.

Nel caso in cui alle designazioni dei rappresentanti provvedano persone autorizzate dai delegati, il segretario deve chiedere l'esibizione dell'autorizzazione sottoscritta dai delegati e autenticata dal notaio;

- b) **direttamente al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, purché prima dell'inizio della votazione. A tal fine il sindaco consegna al presidente di ogni sezione, unitamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei gruppi che non hanno ancora provveduto alla designazione dei rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo dei soggetti che effettuano tali designazioni, provvede il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi **presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale** va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la votazione.⁷⁴

⁷³ Articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie".

⁷⁴ Articolo 18 della legge 122/1951.

Turno di ballottaggio

Qualora nessun candidato alla carica di presidente della provincia ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale tra i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.⁷⁵

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi rispetto a quelli con i quali erano collegati al primo turno.⁷⁶ Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati dei gruppi interessati, compresi quelli collegati al turno precedente.⁷⁷

La segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, presso la quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento, osserva il normale orario di apertura anche nelle giornate di sabato e domenica.

L'Ufficio elettorale centrale verifica la regolarità delle candidature ed effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di presidente della provincia ammessi al ballottaggio, alla presenza dei delegati dei gruppi, appositamente convocati.⁷⁸ L'ordine dei contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda elettorale al di sotto del nominativo del candidato presidente della provincia è quello derivante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno.

Successivamente, l'Ufficio comunica le candidature ammesse al ballottaggio insieme ai gruppi collegati, nel relativo ordine, al Servizio elettorale della Regione per la predisposizione del manifesto e la stampa delle schede di votazione.

25. Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale

⁷⁵ Articolo 2, comma 7, della legge regionale 10/1999.

⁷⁶ Si veda il modello di cui all'allegato n. 7.

⁷⁷ Articolo 2, comma 9, della legge regionale 10/1999. Si vedano i modelli di cui agli allegati nn. 8 e 9.

⁷⁸ Articolo 4, comma 1, del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

Allegato A

Avvertenza: I testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Omissis) (...)

TITOLO III

Organi

(Omissis) (...)

Capo II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

ART. 55

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

ART. 56

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

ART. 57

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

ART. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, [primo comma] ¹ (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; *
 - c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

* Lettera modificata dall'art. 7, c. 1, lett. a), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 23.5.2007, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c. 1, lett. a), del decreto legge 29.3.2004, n. 80, convertito dalla l. 28.5.2004, n. 140, che aveva aggiunto le parole "primo comma".

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

(Omissis) (...)

ART. 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

* Numero sostituito dall'art. 4, c. 1, della l. 6.7.2002, n. 137

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;*
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti² delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;*

* Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. a), del d.l. 30.6.2005, n. 115, convertito dalla l. 17.8.2005, n. 168

² La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2009, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, numero 9), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
 - 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

ART. 61

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia *

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
 - 1) il ministro di un culto;
 - 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale^{3, †}

* Rubrica sostituita dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 1), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

† Numero modificato dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 2), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

³ La Corte costituzionale, con sentenza 23-31.10.2000, n. 450, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 2) del c. 1 dell'art. 61 nel testo in vigore precedentemente alla modifica.

[‡] Comma aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 3), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

(Omissis)

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. [‡]

(...)

ART. 63

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale ⁴:

^{*} Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. b), del d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; ^{*}

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

[†] Numero modificato dall'art. 3 ter, c. 1, del d.l. 22.2.2002, n. 13, convertito dalla l. 24.4.2002, n. 75

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; [†]

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile

⁴ Si veda anche l'art. 1, cc. 40-42, della l.r. 11.12.2003, n. 21.

per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(...)

(Omissis)

ART. 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. [Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.]⁵
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

ART. 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

ART. 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(...)

(Omissis)

⁵ Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, in quanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale sono dettate dall'art. 15 della l.cost. 31.1.1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dalla l.r. 29.7.2004, n. 21.

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13

Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

ART. 1

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)

(Omissis) (...)

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

[†]Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, della l.r. 11.12.2003, n. 21

2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).[†]

(Omissis) (...)

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.

ART. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

(...)

(Omissis)

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

(...)

(Omissis)

Allegato B

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature si effettua mediante la consegna presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale dei seguenti documenti:

1. **dichiarazione di presentazione** (Modello n. 1) delle candidature contenente:
 - a) la riproduzione del contrassegno del gruppo;
 - b) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - d) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione dei delegati del gruppo;
2. **certificati** attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della provincia;
3. **dichiarazione** (Modello n. 2), firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di presidente della provincia dichiara:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) il collegamento con uno o più gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale;
 - c) di non avere accettato la candidatura a presidente della provincia in altra provincia e di non ricoprire la carica di presidente della provincia in altra provincia;
 - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
 - e) di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge;
4. **dichiarazioni** (Modello n. 3), firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere provinciale dichiarano:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) di non avere accettato la candidatura in altri gruppi della stessa provincia e di non ricoprire la carica di consigliere in altra provincia;
 - c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
5. **certificati** attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6. **dichiarazione** (Modello n. 4), firmata ed autenticata, dei delegati del gruppo relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;
7. **contrassegno** del gruppo;
8. eventuale **dichiarazione** (Modello n. 5) attestante che i gruppi sono presen-

tati in nome e per conto di partiti o gruppi politici; ¹

9. **programma amministrativo;**
10. eventuale **bilancio preventivo** di spesa. ²

Elenco dei documenti per l'eventuale turno di ballottaggio

solo in caso di ulteriori collegamenti

1. **dichiarazione** (Modello n. 7) di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio;
2. **dichiarazione** (Modello n. 8) dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio;
3. **dichiarazione** (Modello n. 9) dei delegati del gruppo di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio.

¹ Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 132/1993.

² Solo se previsto dallo statuto della provincia (articolo 30, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Allegato C

Modelli

- 1** Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale
Atto principale

- 1 - B I S** Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale
Atto separato

- 2** Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia

- 3** Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale

- 4** Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia

Modello di dichiarazione attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto di partiti o gruppi politici	5
Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali	
Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature	6
Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio	7
Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio	8
Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio	9

Allegato 1

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale — *Atto principale*



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia di,

dichiarano di presentare

per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di,

che avrà luogo¹, candidato alla carica di presidente il sig.

..... nato a il

nonché un gruppo di numero candidati alla carica di consigliere provinciale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ²	Luogo e data di nascita	Per il collegio di
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Il gruppo è contraddistinto dal seguente contrassegno:

I delegati del gruppo sono ³:

il sig. nato a

il e domiciliato in

(telefono/e-mail),

ed il sig. nato a

il e domiciliato in

(telefono/e-mail).

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di presidente della provincia, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

³ Specificare, eventualmente, la qualità di delegato effettivo o supplente.

Allegato 1

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è¹,
in persona di residente in

I dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso la Commissione elettorale circondariale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati stessi, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del d. lgs. 196/2003, ai soli fini sopraindicati.²

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ³				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico che promuove la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro. Articolo 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960.

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

² L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Allegato 1

pagina 4 di 4

Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

In data odierna il sottoscritto deposita la dichiarazione di presentazione delle candidature del gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno

..... ,
sottoscritta da numero elettori, risultante dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate nel quarto comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, e corredata dai seguenti documenti:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni della provincia;
- b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di presidente della provincia di accettazione della candidatura e di collegamento con il presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni: ;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati del presente gruppo di candidati relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;
- f) contrassegno del gruppo in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che il gruppo è presentato in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ¹;
- h) programma amministrativo.
- i) bilancio preventivo di spesa ².

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale centrale, viene eletto domicilio presso il sig. dimorante in (telefono/e-mail).

....., il 20..... ³

.....
(Firma del depositante)

¹ Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

² Solo nel caso in cui lo statuto della provincia lo preveda (articolo 30, legge 25 marzo 1993, n. 81).

³ Indicare la data del deposito presso l'Ufficio elettorale centrale.

Allegato 1-bis

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale — Atto separato



ELENCO n. dei sottoscrittori del gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno:

 per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di
 che avrà luogo¹.
 Il gruppo è collegato con il candidato alla carica di presidente della provincia, sig.
 nato a il
 nonché un gruppo di numero candidati alla carica di consigliere provinciale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ²	Luogo e data di nascita	Per il collegio di
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di presidente della provincia, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Allegato 1-bis

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è¹

in persona di residente in

I dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso la Commissione elettorale circondariale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati stessi, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del d. lgs. 196/2003, ai soli fini sopraindicati.²

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ³				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico che promuove la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro. Articolo 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960.

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1-bis

pagina 4 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

² L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Allegato 2

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia

Il sottoscritto nato a
 il dichiara di accettare la candidatura alla carica di presidente della Provincia
 di per l'elezione che avrà luogo ¹.

Dichiara, altresì, che la propria candidatura è collegata al/i gruppo/i di candidati al consiglio provinciale recante/i il
 contrassegno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essersi presentato candidato in altra provincia, di non ricoprire già la carica di
 presidente in altra provincia, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di non aver superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla
 legge.

....., il 20.....

.....
 (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
, con qualifica di
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.
 da me identificato ².

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Allegato 3

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale

Il sottoscritto nato a
 il dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere provinciale in occasione dell'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di
 per l'elezione che avrà luogo¹ nel gruppo recante il contrassegno

.....
 per il collegio uninominale provinciale di²

Il sottoscritto dichiara di non aver accettato la candidatura in altri gruppi della stessa provincia, di non essersi presentato candidato in altre province, oltre che in quella di³,
 di non essere già consigliere in altra provincia e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

....., il 20.....

.....
 (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
, con qualifica di
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.
 da me identificato⁴

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁵

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare i collegi uninominali (non più di tre) per i quali il candidato accetta la candidatura.

³ Nel caso in cui l'interessato si sia presentato quale candidato anche in un'altra provincia e le elezioni in entrambi gli enti si svolgano nello stesso giorno (art. 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

⁴ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

⁵ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Allegato 4

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia

I sottoscritti:

sig. nato a

il e domiciliato a

e sig. nato a

il e domiciliato a

delegati del gruppo recante il contrassegno

.....
dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale della

Provincia di che avrà luogo¹,

il gruppo dagli stessi rappresentato è collegato alla candidatura alla carica di presidente della provincia del sig.

..... nato a il

....., il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

....., con qualifica di

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

.....
da me identificati².

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Allegato 5

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto di partiti o gruppi politici

Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Il sottoscritto, nato a,
il in qualità di¹,
munito di attestazione da parte del presidente/segretario nazionale²

ovvero

munito di mandato autentificato da notaio conferito dal presidente/segretario nazionale, regionale o provinciale del partito o gruppo politico³

dichiara

che il gruppo recante il contrassegno
è presentato in nome e per conto del partito o gruppo politico

....., il 20.....

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
....., con qualifica di
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.⁴
da me identificato

....., il 20.....



Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁵

¹ a) Indicare una delle seguenti qualifiche rivestite in seno al partito o al gruppo politico:

- Presidente nazionale
 - Segretario nazionale
 - Presidente regionale
 - Segretario regionale
 - Presidente provinciale
 - Segretario provinciale
- } che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali

b) ovvero la qualità di rappresentante incaricato con mandato autentificato da notaio, conferito da parte di uno dei soggetti di cui al punto a).

² Solo per i presidenti o segretari regionali o provinciali.

³ Cancellare la parte che non interessa.

⁴ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

⁵ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Allegato 6

Pagina 1 di 1

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

presso¹

Il sottoscritto, segretario dell'Ufficio elettorale centrale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore dal signor una dichiarazione di presentazione delle candidature con l'indicazione del sig. quale candidato alla carica di presidente della provincia, nonché di un gruppo di candidati recante il contrassegno , per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di , che avrà luogo².

La dichiarazione contiene inoltre l'indicazione dei due delegati della lista.

Allegati alla dichiarazione sono stati presentati:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni della provincia;
- b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di presidente della provincia di accettazione della candidatura e di collegamento con il presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni:
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati del presente gruppo relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;
- f) contrassegno del gruppo in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso³;
- h) programma amministrativo.

....., il 20.....

.....
(Firma)

¹ Indicare la Corte d'appello o il tribunale presso cui ha sede l'Ufficio elettorale centrale.

² Indicare la data dell'elezione.

³ Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (articolo 2 del d.P.R. 132/1993).

Allegato 7

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto nato a
 il dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della Provincia di che avrà luogo¹,
 la propria candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata al/i gruppo/i di candidati al consiglio provinciale recante il contrassegno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

con il/i quale/i non era stato sottoscritto il collegamento in occasione del primo turno elettorale.

....., il 20.....

.....
 (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto , con qualifica di ,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ,
 da me identificato².

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Allegato 8

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio

I sottoscritti:

sig. nato a
 il e domiciliato a ,
 e sig. nato a
 il e domiciliato a ,
 delegati del gruppo di candidati recante il contrassegno

..... ,
 dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente della Provincia
 di che avrà luogo ¹ ,
 il gruppo dagli stessi rappresentato è collegato alla candidatura alla carica di presidente della provincia del
 sig. nato a il
 , il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
 , con qualifica di ,
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
 ,
 da me identificati ² .
 , il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Allegato 9

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati dei gruppi di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio

I sottoscritti:

sig. nato a
 il e domiciliato a
 e sig. nato a
 il e domiciliato a
 delegati del gruppo recante il contrassegno

....., già collegato
 al primo turno con il candidato alla carica di presidente della provincia sig.
 dichiarano la convergenza con l'ulteriore collegamento effettuato dal candidato presidente della provincia in
 occasione del turno di ballottaggio, che avrà luogo¹,
 con il/i seguente/i gruppo/i:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

con il/i quale/i non era stato sottoscritto il collegamento in occasione del primo turno elettorale.

....., il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
, con qualifica di
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

 da me identificati².

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Appendice

Circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali del Friuli Venezia Giulia

Avvertenza:

Le circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali sono state approvate con il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 20 novembre 2005, n. 0412/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48, del 30 novembre 2005.

PROVINCIA DI PORDENONE

Popolazione al 20 ottobre 2001: 286.198
Seggi assegnati n.24

1 – Collegio di AVIANO

comprende i comuni di Aviano - Budoia - Polcenigo.

Capoluogo:
Aviano
(Tribunale di Pordenone)

2 – Collegio di AZZANO DECIMO

comprende il comune di Azzano Decimo.

Capoluogo:
Azzano Decimo
(Tribunale di Pordenone)

3 – Collegio di BRUGNERA

comprende i comuni di Brugnera - Prata di Pordenone.

Capoluogo:
Brugnera
(Tribunale di Pordenone)

4 – Collegio di CANEVA

comprende il comune di Caneva e parte del territorio del comune di Sacile, così delimitata: ad est fiume Livenza, dal ponte di viale Repubblica fino al confine col comune di Caneva, a nord e ad ovest confine col comune di Caneva e con la provincia di Treviso, a sud confine con la provincia di Treviso, fiume Meschio, fino all'altezza del n. civico 43 (escluso) di strada Campagnola, da questo, una linea immaginaria toccante i numeri civici fino al 32 (inclusi) della strada predetta per poi proseguire a nord - est comprendendo via Bassano (traversa IV di viale Trento) via Padova (III traversa di viale Trento), via Belluno (II traversa di Viale Trento), Viale Trento (compreso il lato sud), via M. Sfriso (inclusa), via Vittorio Veneto (laterale di via M. Sfriso), via V. Fasan (traversa di via M. Sfriso), via Carso (laterale di via Fasan), via Pasubio (traversa di via Fasan), via Cortina (laterale di via Pasubio), via Misurina (laterale di via Pasubio), vicolo Dal Fabbro (escluso), via XXV Aprile (inclusa), piazza IV Novembre (inclusa), via Garibaldi (inclusa), ponte di viale Repubblica.

Capoluogo:
Caneva
(Tribunale di Pordenone)

5 – Collegio di CASARSA DELLA DELIZIA

comprende i comuni di Casarsa della Delizia - Valvasone.

Capoluogo:
Casarsa della Delizia
(Tribunale di Pordenone)

6 – Collegio di CORDENONS

comprende il comune di Cordenons, esclusa la parte compresa nel collegio di Pordenone III.

Capoluogo:
Cordenons
(Tribunale di Pordenone)

7 – Collegio di FIUME VENETO

comprende i comuni di Chions - Fiume Veneto.

Capoluogo:
Fiume Veneto
(Tribunale di Pordenone)

8 – Collegio di FONTANAFREDDA

comprende i comuni di Fontanafredda - Roveredo in Piano.

Capoluogo:
Fontanafredda
(Tribunale di Pordenone)

9 – Collegio di MANIAGO

Capoluogo: Maniago
(Tribunale di Pordenone) comprende i comuni di Frisanco - Maniago.

10 – Collegio di MEDUNO

Capoluogo: Meduno
(Tribunale di Pordenone) comprende i comuni di Arba - Cavasso Nuovo - Fanna - Meduno - Sequals.

11 – Collegio di MONTEREALE VALCELLINA

Capoluogo: Montereale Valcellina
(Tribunale di Pordenone) comprende i comuni di Andreis - Barcis - Cimolais - Claut - Erto e Casso - Montereale Valcellina - Vajont.

12 – Collegio di PASIANO DI PORDENONE

Capoluogo: Pasiano di Pordenone
(Tribunale di Pordenone) comprende i comuni di Pasiano di Pordenone - Pravisdomini.

13 – Collegio di PORCIA

Capoluogo: Porcia
(Tribunale di Pordenone) comprende il comune di Porcia.

14 – Collegio di PORDENONE I

Capoluogo: Pordenone
(Tribunale di Pordenone) comprende parte del territorio del comune di Pordenone, così delimitata: ponte ferroviario sul fiume Noncello, linea ferroviaria Udine - Venezia, vecchio tracciato ferrovia Pordenone-Comina fino all'incrocio con via Montello, via del Bellunello (esclusa), tratto di viale M. Grigoletti (asse), muro di cinta sud della Caserma "M. Fiore" sino all'incrocio con via Montereale, lato destro di via Montereale sino al civico n. 24 incluso (Stabilimento Ospedaliero), via del Traverso (inclusa), via F. Turati (esclusa), via Interna (esclusa), canale e laghetto di San Valentino, roggia detta "del Maglio" sino al punto d'incontro con il canale Noncello, fiume Noncello fino al ponte ferroviario.

15 – Collegio di PORDENONE II

Capoluogo: Pordenone
(Tribunale di Pordenone) comprende parte del territorio del comune di Pordenone, così delimitata: ponte ferroviario sul fiume Noncello, linea ferroviaria Udine - Venezia, vecchio tracciato ferrovia Pordenone-Comina fino all'incrocio con via Montello, via del Bellunello (inclusa), tratto di viale M. Grigoletti (asse), muro di cinta sud della Caserma "M. Fiore" sino all'incrocio con via Montereale, via Montereale (asse) sino al civico n. 24, via del Traverso (esclusa), via F. Turati (inclusa), tratto finale di via Interna (esclusa), via San Daniele (inclusa), confine territoriale con i comuni di San Quirino, Roveredo in Piano e Porcia, fiume Noncello sino al ponte ferroviario.

16 – Collegio di PORDENONE III

Capoluogo: Pordenone
(Tribunale di Pordenone) comprende parte del territorio del comune di Cordenons così delimitata: dal confine con il comune di Pordenone e via Villa d'Arco (esclusa), via Santa Fosca (esclusa), Vial d'Aviano (esclusa), via Rossi e via Roveredo (escluse), via Maestra (asse), via Primo Maggio (esclusa), via Nannavecchia e Vial Sclavons (escluse), via Sclavons (esclusa) fino al confine con il comune di Pordenone. parte del territorio del comune di Pordenone così delimitata: confine territoriale con il comune di San Quirino, via San Daniele (esclusa), tratto di via Interna (inclusa), canale e laghetto

di San Valentino, roggia detta "del Maglio", canale Noncello sino a viale Aquileia, tratto (incluso) di viale Aquileia, canale industriale sino al limite territoriale del comune, confine con il comune di Cordenons.

17 – Collegio di PORDENONE IV

comprende parte del territorio del comune di Pordenone, così delimitata: canale industriale dal confine con il comune di Cordenons fino a viale Aquileia, tratto (escluso) di viale Aquileia, canale Noncello, fiume Noncello, confine con i comuni di Porcia, Prata di Pordenone (lungo il fiume Meduna), Pasiano di Pordenone, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Zoppola e Cordenons.

Capoluogo:
Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

18 – Collegio di SACILE

comprende la restante parte del territorio del comune di Sacile non compresa nel collegio di Caneva.

Capoluogo:
Sacile
(Tribunale di Pordenone)

19 – Collegio di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

comprende i comuni di San Giorgio della Richinvelda - San Quirino - Vivaro.

Capoluogo:
San Giorgio della
Richinvelda
(Tribunale di Pordenone)

20 – Collegio di SAN VITO AL TAGLIAMENTO

comprende il comune di San Vito al Tagliamento.

Capoluogo:
San Vito al Tagliamento
(Tribunale di Pordenone)

21 – Collegio di SESTO AL REGHENA

comprende i comuni di Cordovado - Morsano al Tagliamento - Sesto al Reghena.

Capoluogo:
Sesto al Reghena
(Tribunale di Pordenone)

22 – Collegio di SPILIMBERGO

comprende il comune di Spilimbergo.

Capoluogo:
Spilimbergo
(Tribunale di Pordenone)

23 – Collegio di VITO D'ASIO

comprende i comuni di Castelnovo del Friuli - Clauzetto - Pinzano al Tagliamento - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Vito d'Asio.

Capoluogo:
Vito d'Asio
(Tribunale di Pordenone)

24 – Collegio di ZOPPOLA

comprende i comuni di Arzene - San Martino al Tagliamento - Zoppola.

Capoluogo:
Zoppola
(Tribunale di Pordenone)

